

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO**

**RICORSO**

Nell'interesse di **RIBAUDO ANNAMARIA**, nata a Palermo il 03.04.1987 (C.F.: RBDNMR87D43G273D) e residente in Castelbuono (PA) contrada Petraro snc, e di **EPISCOPO MICHELANGELO** nato a Ciminna (PA) il 22.04.1974 (C.F.: PSCMHL74D22C696M) e residente in Ciminna in Corso Umberto I n. 128, rappresentati e difesi, per mandato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto cui è legato informaticamente, dall'Avv. Marcello Pirrotta (C.F.: PRRMCL83A27G273T – PEC: [marcellopirrotta@pecavvpa.it](mailto:marcellopirrotta@pecavvpa.it)) del Foro di Palermo, con elezione di domicilio fisico in Palermo nella Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 41 presso il suo studio

**CONTRO**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villareale n. 6, e digitalmente [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) tratto da **REGINDE**;

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del Rettore pro tempore, con sede in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC [pec@cert.unipa.it](mailto:pec@cert.unipa.it) tratto dal registro IPA;

**COMMISSIONE GIUDICATRICE** nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado, in persona del Legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e

con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villareale n. 6, e digitalmente [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) tratto da REGINDE;

**COMMISSIONE GIUDICATRICE** nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado e domiciliata per la carica presso la sede dell'Università di Palermo in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC [pec@cert.unipa.it](mailto:pec@cert.unipa.it) tratto dal registro IPA;

#### **E NEI CONFRONTI DI**

**SANZONE CATERINA (C.F.: SNZCRN85T52G273O)** nata il 12.12.1985 a Palermo ed ivi residente in Via Maurolico Francesco n. 35, Scala B – Interno 04, Cap. 90127

**MESSINA VIRGINIA (C.F.: MSSVGN99S56G273C)** nata il 16.11.1999 a Palermo ed ivi residente in Via Boccone Silvio n. 37, Cap. 90127

#### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**

- Degli esiti delle prove preselettive, svoltesi il 07.07.2023 relative alla scuola secondaria di secondo grado, CICLO VIII, resi noti con pubblicazione in data **10.07.2023** relativi alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado nella parte in cui ha individuato gli odierni ricorrenti come non ammessi a partecipare alle prove scritte;

del provvedimento di esclusione dalle prove scritte relative alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, in ragione della votazione riportata in esito alle prove preselettive svoltesi in data 07.07.2023, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti consentito in data **11.07.2023** nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui agli odierni ricorrenti è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 inferiore a quello minimo (23,50) necessario per il superamento della prova;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti di seguito specificati del questionario somministrato in data 07.07.2023

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresa la graduatoria finale approvata con Decreto Rettoriale n. 6765/2023 pubblicato sul sito in data 02.10.2023 nella parte relativa alla scuola secondaria di secondo grado

### **NONCHÉ PER L'AMMISSIONE CON RISERVA**

Dei ricorrenti ad effettuare prove suppletive scritte e, in caso di superamento delle prime anche orali e, in caso di complessivo superamento delle stesse, per l'ammissione con riserva nella graduatoria definitiva di merito e, in relazione alla posizione conseguita, la ammissione con riserva al corso di formazione sopra specificato.

**FATTO**

Con bando ritualmente pubblicato, l'Università degli studi di Palermo (d'ora in poi semplicemente UNIPA o Università) ha indetto la procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023, anche per la scuola secondaria di secondo grado.

Il prefato bando, all'art. 6 prevedeva lo svolgimento di prove preselettive, in data 7 luglio 2023 per la scuola secondaria di secondo grado, sancendo che **“il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”** ... *“Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti”*.

Gli odierni ricorrenti presentavano domanda di partecipazione alla procedura avendone tutti i requisiti e venivano ammessi a partecipare al test preselettivo. Senonché, a seguito della pubblicazione degli esiti del test preselettivo sostenuto, avvenuta in data 10.07.2023 sul sito istituzionale <http://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>, apprendevano che *“Superano la prova tutti coloro che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 23,5”* e dunque di non essere stati ammessi in ragione del punteggio conseguito.

A seguito dell'accesso agli atti, consentito in data 11.07.2023, i ricorrenti apprendevano, allora, di avere conseguito il punteggio di soli 23 punti, ritenuto non utile per l'ammissione in ragione anche delle risposte date ai seguenti quesiti:

il quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” cui venivano abbinare le seguenti opzioni di risposta

“-*Cesare Lombroso*.”

-*Kurt Lewin*.

-*Cesare Beccaria*.

-*Talcott Parson*.

-*Emile Durkheim*.

Secondo la Commissione di UNIPA l'unica risposta corretta sarebbe “*Cesare Lombroso*”, tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato il francese “*Emile Durkheim*”, dotato di maggiore fama rispetto a Lombroso a livello europeo e tenuto conto dell'ambito ristretto (forense) in cui il Lombroso ha sviluppato la propria tesi.

Di conseguenza anche la risposta data dai ricorrenti “*Emile Durkheim*” risulta esatta (ben vero addirittura l'unica esatta come da perizia in atti) e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio.

Dunque, i ricorrenti hanno conseguito solo 23 punti (per la Ribaudò in ragione della domanda n. 46 del proprio questionario “esponente positivissimo” risposta D erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione e per l'Episcopo domanda n. 59 risposta B) a fronte di un punteggio minimo utile pari a punti 23,50 e conseguentemente non sono stati inseriti nell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta (pubblicato sul sito istituzionale in data 10.07.23).

Con l'attribuzione della votazione prevista anche per la domanda sopra precisata ( $0,50 + 23,00 = 23,50$ ) il punteggio ai medesimi correttamente spettante ammonterebbe a **23,50** conseguendo la soglia di ammissione prevista (23,50). Il mancato superamento della prova, come sopra cennato è, però, dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte fornite dai ricorrenti al predetto quesito

in relazione al quale sono state fornite nel test somministrato almeno due opzioni di risposte corrette, quanto meno per ambiguità e/o cattiva formulazione. Sul punto Codesto Ecc.mo TAR ha già avuto modo di esprimersi nel senso sopra indicato con le Ordinanze TAR Palermo Sez. II nn. 497/23; 499/23; 500/23 e 504/2023 rese in fattispecie identiche.

Donde il presente ricorso affidato alle seguenti ragioni di

### **DIRITTO**

#### **I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROEDURE PUBBLICHE E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova preselettiva, ai ricorrenti è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Detta prova, occorre ribadirlo, è stata -ai sensi del bando- esclusivamente finalizzata alla ammissione allo svolgimento della prova scritta per quei concorrenti in possesso dei medesimi requisiti dei ricorrenti, unitamente ai concorrenti esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, essendo precisato all'art. 6 che *“il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”*.

Lo stesso art. 6 del bando precisa che *“Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche*

*e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti”.*

Essendo stata individuata la soglia di superamento della predetta prova selettiva nel punteggio pari o superiore a 23,50 è di tutta evidenza che ove si fosse proceduto alla corretta valutazione delle risposte date dai ricorrenti, gli stessi avrebbero raggiunto la soglia prevista e sarebbero risultati ammessi a sostenere la prova scritta nel rispetto della *par condicio* con gli altri candidati.

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall’elenco degli ammessi alla prefata prova scritta sono dipesi, invero, dalla non corretta valutazione delle risposte al quesito sopra richiamato.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dai ricorrenti a detto quesito, gli stessi avrebbero conseguito un punteggio utile al superamento della prova preselettiva e l’ammissione alla prova scritta.

Invero, è fin troppo noto che nel caso in cui la prova concorsuale si svolga tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, la domanda e la risposta devono essere dotate di univocità, sicché non possa risultare corretta altra risposta.

Così la giurisprudenza ha avuto modo di insegnare che *“In sede di concorso pubblico, laddove la prova ... sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta uni-*

*voca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145 e vedi anche CdS 973/214).*

*A partire da siffatte coordinate “E’ illegittimo l’operato dell’Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata da un candidato. Infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (Cons. Stato sez. III, sentenza 5.01.2021 n. 158; sez. V, 17.06.2015, n. 3060; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).*

*“In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018, n. 7095/2018 e n. 5288/2018; nello stesso senso, Cons. di St., sez. II, 05/10/2020, n. 5820). (Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III n. 04675/2022).*

Ebbene nel frangente, con riferimento al quesito di seguito precisato la risposta fornita dai ricorrenti non può ritenersi erronea in quanto la relativa “domanda”, proprio per le caratteristiche intrinseche non univoche e ambigue, siccome coniugate anche alle risposte predefinite, veicola due risposte esatte della quali una attinta dai ricorrenti.

Pertanto deve essere annullata la valutazione negativa fatta delle risposte rassegnate dai ricorrenti ai fini del punteggio da attribuire al test e assegnare il punteggio previsto alle risposte corrette date.

Ma venendo alla disamina del quesito in contestazione si rappresenta quanto segue.

Il test preselettivo somministrato presentava almeno una domanda non rispondenti al cogente paradigma individuato dalla giurisprudenza ed in particolare:

Per il quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” cui venivano abbinata le seguenti opzioni di risposta

“-*Cesare Lombroso*.”

-*Kurt Lewin*.”

-*Cesare Beccaria*.”

-*Talcott Parson*.”

-*Emile Durkheim*.”

Secondo la Commissione di UNIPA l'unica risposta corretta sarebbe “*Cesare Lombroso*”, tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato essenzialmente il francese “*Emile Durkheim*”, dotato peraltro di maggiore fama rispetto a Lombroso il cui ambito teorico risulta peraltro limitato alla scienza forense.

Di conseguenza anche la risposta data dai ricorrenti “*Emile Durkheim*” (recte solo!!!) risulta esatta e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio. (nel questionario della Ribaudò contraddistinto con il codice 0001496 la domanda recava il n.46 e la risposta contrassegnata D, in quello di Episcopo contraddistinto con il codice 0000157 la domanda recava il n.59 e la risposta contrassegnata B ).

L'enciclopedia Treccani cita, infatti, “*Emile Durkheim*” quale maggior esponente in Francia dopo Comte, fondatore del positivismo, e indica come più

noto esponente italiano R. Ardigò. Citando, invece, Lombroso esclusivamente come esponente della scuola positiva del diritto penale.( <https://www.trecani.it/enciclopedia/positivismo>), tanto che i maggiori esponenti del Positivismo vengono indicati nei francesi A. Quetelet, A. Comte ed E. Durkheim e gli inglesi J. S. Mill.

Pertanto risulta evidente che la domanda in questione, non contenendo alcuna specificazione geografica o di altra natura, presentava due risposte esatte o forse meglio l'unica risposta esatta avrebbe dovuto essere ritenuta quella data dai ricorrenti ovvero che Durkheim fosse il più noto positivista tra quelli segnati nelle risposte!

In ogni caso avrebbe dovuto essere assegnato ai ricorrenti il relativo punteggio di 0,50! (punteggio di partenza 23 +0,50 = 23,50)

Se invero, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta *“certezza ed univocità della soluzione”* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591), atteso che la scrematura dei partecipanti deve sempre individuare i capaci e i meritevoli, attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto, non v'è chi non veda la illegittimità di quanto occorso e la ingiustizia della non ammissione dei ricorrenti, i quali ove si fosse correttamente valutata la preparazione dimostrata, avrebbero conseguito l'ammissione alle prove scritte superando la prova preselettiva.

Con riferimento al sopra indicato quesito è evidente, anche in ragione della perizia in atti, che la Commissione ha formulato un quesito ambiguo e/o comunque ancipite (ovvero con doppia soluzione) in relazione al quale, in ogni caso la risposta data dai ricorrenti risulta corretta e atta a dimostrare che entrambi i candidati hanno svolto un adeguato percorso logico/interpretativo utilizzando le conoscenze tecnico/scientifiche proprie del concorso, pervenendo a risposte in ogni caso “esatte”.

Di tal ch  ha errato la commissione a considerarla inesatta e a non assegnare il relativo punteggio pari 0,50 mentre avrebbe dovuto considerare la relativa risposta data esatta: di conseguenza al punteggio pari a 23 conseguito deve essere aggiunto detto punteggio (pari 0,50) = 23,50 con conseguente superamento della prova preselettiva ed ammissione alla prova scritta. Invero, risulta dunque evidente che nel test somministrato manca quella univocit  e certezza, individuate dalla giurisprudenza quali fondamenti della tipologia di selezione prescelta dall'amministrazione. Sul punto, si ribadisce, "*certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non pu  ricondursi all'esclusiva discrezionalit  tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocit  dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta* (TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

La giurisprudenza del resto ha sempre chiarito che del pari risulta viziata la determinazione in relazione al quesito la cui risposta considerata esatta dalla commissione, si rivela –invece- corretta solo in parte rispetto al quesito, specie laddove il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalit  della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673). E ci , come dimostrato sopra   quanto occorso nel caso di specie con riferimento al quesito contestato.

Invero, come gi  ricordato, la legittima somministrazione di quesiti a risposta multipla riposa sulla necessit  che gli stessi debbano presentare un'unica risposta corretta, non potendosi pretendere che i candidati, individuino l'opzione meno scorretta delle altre, in base a margini di probabilit  ipotetici e

indefinibili, pena la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti nell'art. 97 della Costituzione. (Cfr. TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

Ne segue che in ragione delle risposte comunque corrette date dai ricorrenti, con l'attribuzione dei relativi punteggi, gli stessi conseguirebbero il punteggio di 23,50 con conseguente superamento della prova preselettiva.

Donde la fondatezza del presente gravame anche sotto il profilo del superamento della prova di resistenza.

### **ISTANZA CAUTELARE**

In disparte quanto già rappresentato, deve sottolinearsi che il TAR Palermo con ordinanza cautelare ha espressamente ritenuto, in fattispecie ove si discuteva dei medesimi quesiti, analogo ricorso assistito da sufficiente “*fumus di fondatezza atteso che ...i quesiti ....appaiono formulati in maniera ambigua e tale da non consentire l'univocità della risposta*(Cfr. CdS Sez. III 5 gennaio 2021 n. 158)” ammettendo quei ricorrenti con riserva a tutte le successive fase della procedura (Ord. Tar Palermo, 19.09.2023 n. 499/2023 e altre già citate in premessa).

Ed è per tale ragione che mercè il presente atto si chiede di indire in via pretoria una sessione di prove suppletive alla quale ammettere con riserva gli odierni ricorrenti, atteso che il corso non risulta ancora iniziato e solo da ultimo pubblicata la graduatoria finale degli idonei.

Peraltro, anche in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, la partecipazione dei ricorrenti alla prova scritta suppletiva consentirebbe il mantenimento della *res adhuc integra* evitando i danni irreparabili conseguenti dalla perdita della frequenza del corso in caso di superamento delle prove concorsuali ed utile qualificazione all'interno della graduatoria di merito.

Si eviterebbe, invero, che nel tempo occorrente per il pronunciamento nel merito si creino evenienze foriere di danno e in ogni caso atte frustrare la legittima aspirazione di essere ammessi a partecipare al corso nel caso di positivo superamento delle prove concorsuali. Come ribadito anche da una chiara e stabile giurisprudenza amministrativa, *“essendo incontestata la stretta correlazione sussistente tra lo svolgimento di prove suppletive e la pendenza di ricorsi giurisdizionali, l’accesso a tali prove è stato consentito a soggetti in posizione differenziata e in stretto ancoraggio con la fase interinale di detti giudizi”* (TAR Lazio, sez. III bis, n. 13653/2023), trattandosi dunque di una fase concorsuale imprescindibile per una completa difesa delle proprie situazioni giuridiche lese da un agire amministrativo, in ogni caso, già ritenuto illegittimo, in fase cautelare, da Codesto Ecc.mo TAR.

#### **ISTANZA DI NOTIFICA EX ARTT. 49 e 52 C.P.A.**

Ove si ritenesse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori candidati inseriti nella graduatoria definitiva, atteso che il ricorso è stato già notificato ad alcuni controinteressati, mercè il presente atto si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami dell’atto introduttivo e dei proponendi motivi aggiunti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’UNIPA, indicato nel bando della selezione che ne occupa (<http://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>)

Costituisce, invero, oramai forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in questo caso) dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09). E ciò atteso il gran numero di controinteressati risultanti inseriti nella graduatoria finale. Per questi motivi e con espressa riserva di eventuali richieste risarcitorie per i danni subiti e subendi si chiede che

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR**

In via cautelare, accogliere la richiesta di ammissione con riserva dei ricorrenti e per l'effetto disporre le prove suppletive scritte e in caso di superamento le prove suppletive orali; disponendo altresì l'ammissione con riserva, in caso di superamento positivo di entrambe le predette prove concorsuali, alla graduatoria di merito nella posizione derivante dal punteggio conseguito nelle predette prove e dei titoli posseduti con conseguente ammissione al corso ove la posizione risultasse utile a tal fine;

- ove occorra autorizzare già in quella sede l'integrazione del contraddittorio a tutti gli ulteriori controinteressati inseriti nella ridetta graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami del presente ricorso a mezzo pubblicazione del testo integrale sul sito internet sul sito istituzionale dell'UNIPA, indicato nel bando del procedura che ne occupa (<http://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>), ai sensi degli artt. 49 e 52 c.p.a. e quale alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.R.S.;

nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati nelle parti sopra precisate confermando l'ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale sopra indicata;

ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento al suddetto quesito.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il contributo unificato è stato versato nella misura di legge in misura pari a € 325,00.

Palermo 05.10.2023

**Il sottoscritto Avv. Marcello Pirrotta, difensore e procuratore della Sig.ra Ribaudò Annamaria e del Sig. Episcopo Michelangelo, dichiara e attesta ad ogni effetto di legge che la presente copia informatica del ricorso TAR è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto n. R.G. 1485/2023**